





## Disposizioni tributarie

## Imposta complementare sul reddito

Con D. L. L. 18 febbraio 1946, numero 220 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio corrente, sono state apportate modificazioni al D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette, ed è stato stabilito che a decorrere dal 1. gennaio 1946 l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati nella Cat. C2, è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di R. M. sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 annue e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento della riscossione dell'imposta si effettuano in confronto dei singoli redditi con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione della aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura. L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000, ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera, come anzi detto.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di R. M. Pertanto, entro il 31 gennaio 1947, i datori di lavoro dovranno presentare la prescritta dichiarazione anche ai fini della imposta complementare.

## Imposta sull'entrata Appalti-Tassazione "a tantum", per il burro e la ricotta

Con D. L. L. 26 marzo 1946, n. 221, pubblicato nella citata Gazzetta del 3 maggio corrente, concernente provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, è sta-

to, fra l'altro, disposto, con l'articolo del decreto stesso che i corrispettivi degli appalti sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1. luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte.

L'art. 6 del Decreto in esame stabilisce che per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.

L'imposta come sopra assolta assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi del burro o della ricotta successivi a quello per il quale è stato corrisposto il tributo, compresa la vendita al minuto.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni (massimo di L. 4 - art. 5 D. L. L. 1. marzo 1945, n. 89 - G. U. 31 marzo 1945).

Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

In relazione a tale disposizione, i dettaglianti tenuti al pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto mediante applicazione del 4 per cento sulle fatture di acquisto, facciano bene attenzione a defalcare dalle fatture relative a merci varie, l'importo che eventualmente si riferisce ai prodotti in questione per i quali, ripetesi, l'imposta assolta all'origine comprende anche quella dovuta per la vendita al minuto. Sarebbe anzi consigliabile che gli interessati invitassero i propri fornitori a fare separate fatture per il burro e la ricotta, tenendo presente che tali documenti, in quanto emessi, sono da assoggettare a sola tassa di bollo come anzi detto.

## ARTIGIANATO FRIULANO

Rubrica settimanale dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine

## Classificazione dei redditi artigiani nella Categoria C1

Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - con circolare N. 2160 del 5 aprile 1946 ha fissato i criteri da seguire per la classificazione dei redditi artigiani nella categoria C1. La circolare contiene norme chiare e particolarmente esplicite ed è davvero da compiacersi che il Ministero delle Finanze abbia voluto dare istruzioni precise e complete ai dipendenti Uffici, non solo, ma anche raccomandare agli stessi di usare prudenza nella determinazione dell'imponibile da tassare.

Ciò dimostra che la categoria degli artigiani è già considerata sotto un diverso aspetto dagli organi fiscali i quali vedono nell'artigiano soltanto un lavoratore indipendente, in possesso dei pochi attrezzi sussidiari al suo lavoro.

Cosicché si può dire che la classificazione in cat. C1 del reddito artigianale è un primo grande passo verso l'istituzione di una categoria speciale d'imposta per gli artigiani che comporti una aliquota molto vicina a quella stabilita per i redditi di puro lavoro.

Per convincersi della migliore disposizione del Ministro delle Finanze verso gli artigiani basta leggere la seguente raccomandazione contenuta nella circolare:

«In ogni caso dev'essere tenuto presente che l'attività artigianale, così com'è stata inquadrata, agli effetti tributari nei quattro punti che precedono, si fonda quasi esclusivamente sull'opera personale del contribuente, il quale, nella maggioranza dei casi, soltanto dal proprio lavoro ritrae i mezzi necessari per vivere.

Pertanto, gli Uffici debbono considerare equamente l'onere fiscale che viene a gravare l'azienda, o, che, data l'attuale elevatissima delle aliquote, potrebbe essere in alcuni casi superiore alle effettive possibilità economiche dei contribuenti».

Tali parole dimostrano pienamente la giusta comprensione che il Ministero ha per gli artigiani.

Ed ora passiamo ad esaminare quattro punti della circolare nei quali sono fissati i criteri per la classificazione del reddito nella cat. C1.

## Assistenza tributaria

Da lunedì 20 corr. l'Unione Artigiani di Udine, si mette a completa disposizione degli Artigiani per lo sviluppo di tutte le pratiche inerenti il passaggio di categoria dalla B alla C1.

Si avvertono pertanto tutti gli Artigiani regolarmente iscritti e al corrente con i contributi sociali di passare alla sede dell'Unione per la compilazione dell'apposito modulo.

Nel primo punto si stabilisce che l'artigiano deve trarre il reddito prevalentemente dall'impiego del suo lavoro e di quello dei suoi dipendenti e non dal capitale.

Nel secondo punto si ammette l'esistenza di un certo capitale impiegato nell'azienda; limitato, però a quello necessario per l'acquisto degli attrezzi, macchinari, materie prime e manufatti, occorrenti per la lavorazione su ordinazione della clientela.

Non deve cioè risultare una produzione in serie di manufatti ma una produzione subordinata alle ordinazioni della clientela.

Se risulta una produzione all'infuori delle ordinazioni essa non deve essere rilevante.

Nel terzo punto si considera la coesistenza di un'attività prettamente artigianale e di un'altra attività, di cui una artigianale e l'altra commerciale o industriale.

In questi casi è consentita la distinzione del reddito complessivo in due parti, di cui una derivante dall'attività commerciale o industriale e classificabile in cat. B.

Nel quarto punto si stabilisce che l'artigiano, per godere dell'iscrizione.

ne nella cat. C1 non deve avere nella sua azienda più di quattro dipendenti a carattere continuativo.

Nel computo dei quattro dipendenti sono esclusi gli apprendisti che non percepiscono paga e quei lavoratori impegnati saltuariamente ed occasionalmente nell'azienda.

Nel computo sono invece inclusi i familiari, parenti o affini dell'artigiano quando lavorino in modo continuativo nell'azienda.

Per dimostrare il numero dei dipendenti l'artigiano dovrebbe esibire all'Ufficio Imposte il libro matricola e il libro paghe operai. In mancanza di detti libri è annesso, nel primo tempo d'applicazione della circolare, l'accertamento del numero dei dipendenti mediante informazioni sicure assunte dall'Ufficio Imposte.

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine ha già preso contatto con gli Uffici finanziari per concordare insieme i criteri di pratica attuazione delle nuove disposizioni.

L'Unione raccoglierà le domande degli artigiani per il trasferimento dalla cat. B alla cat. C1, e, dopo averle vagliate, le trasmetterà agli Uffici Distrettuali delle Imposte, i quali saranno così agevolati nel loro compito.

L'Unione ha fiducia nella buona disposizione degli Uffici delle Imposte per l'applicazione fedele delle norme contenute nella circolare e secondo lo spirito delle norme stesse.

## Contributi assicurativi

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine comunica:

che a seguito di accordi presi col locale Istituto di Previdenza Sociale, tutti gli artigiani sono invitati a versare regolarmente dal 1. maggio 1946 i contributi assicurativi e previdenziali secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Per il periodo gennaio-aprile 1946 gli artigiani sono invitati a regolarizzare subito l'applicazione delle marche assicurative sulle tessere dei dipendenti prestatori d'opera e ad effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e gestioni annesse come per il passato sulla sola paga base, restando inteso che si provvederà al congelamento del debito costituito dai contributi dovuti per il periodo suddetto sulla indennità di contingenza e per i fondi integrativi.

Le regolarizzazioni di detto debito congelato formerà oggetto di ulteriore accordo tra questa Unione e l'Istituto della Previdenza Sociale.

Frattanto gli artigiani presenteranno all'Unione il conto relativo al debito congelato. Detto conto sarà comunicato dall'Unione all'Istituto di Previdenza.

## Notiziario sindacale

## INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza spettante ai dipendenti delle aziende artigiane non ha subito alcuna modificazione.

re in possesso di elementi certi possono prevedere che l'accertamento abbia esito positivo, l'adozione delle misure cautelari consistenti nel sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

## UN LUTTO

## Arrigo Topazzini

Colpito da morbo inesorabile è spento a soli 35 anni il nostro caro e buon amico Arrigo Topazzini molto noto e conosciuto negli ambienti commerciali e sportivi della città.

Lo scomparso, per le cui doti di attaccamento al lavoro e onestà, godeva le generali simpatie, lascia nel più stretto degli angosciosi genitori, la vedova e le tenere figliette.

Le esequie funebri sono ritate una vera dimostrazione affettuosa e di simpatia da parte numerosi amici che contava buon Arrigo.

Ai familiari giunga l'espressione del più vivo cordoglio da parte della Direzione e dell'Amministrazione del nostro giornale.

## NOTIZIARIO ECONOMICO

**CARBURIO DI CALCIO**  
Continua la distribuzione dei buoni per il mese di maggio. Scadenza 31 maggio.

**PETROLIO**  
Sono in distribuzione i buoni per il mese di maggio. Scadenza 31 maggio.

**Plinio Palmano**  
Direttore responsabile  
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo - Telef. 2-52

**RINNOVATE L'ABBONAMENTO!**  
Annuale L. 150  
Sostenitore » 500

**MALATTIE NERVOSE - ESAUIMENTI - MEDICINA GENERALE**  
Interventi di Elettrochocoterapia  
**Dott. ENRICO PANTALONI**  
Primario Ospedale Psichiatrico  
Riceve dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18, Via V. Veneto 11, tel. 9

**CONFEZIONI E RIPARAZIONI**  
Teloni impermeabili per Camioncini e Carri - Copertine per cavalli  
Tende - Sacchi Juta ecc. - Prezzi modici  
**OTTORINO ARTICO**  
UDINE - Viale 23 Marzo 22A - UDINE

olivetti



**M.40**  
terza serie

Esclusivista per la Provincia di UDINE:  
**ENRICO TUDELLI**  
UDINE - Via Marzialevecchio, 19 - Tel. 12,29  
PORDENONE - Via Mazzini, 3b - Tel. 4,24

**ELETTROLABOR (Spilimbergo)**  
— ROBINETTERIE - APPARECCHI TERMoelettrici - FORNI DA PASTICCERIA —  
FORNELLI - STUFE - SCALDALETTI - RESISTENZE - FORNI  
ALBERI per PIALE - SEGHE CIRCOLARI - MACCHINETTE GRAFFACINGHIE

**La "VETROARTISTICA,"**  
Viale della Vittoria 7 - UDINE - Telefono N. 14-76  
LAVORAZIONE:  
**VETRI - CRISTALLI - SPECCHI**  
Assortimento Cristalli per Vettrine  
a PREZZI RIBASSATI

**DITTA F.lli TRICHES**  
UDINE - Via Grazzano 14 - Telef. 442  
FORNI MECCANICI "MONZIANI,"  
A VAPORE  
MACCHINE per PANIFICI (IMPASTATRICI, SPEZZATRICI, FILONATRICI)  
Impianti completi — Preventivi a richiesta

**GRANDE DEPOSITO COMPENSATI**  
Tranciati - Masonite - Sedili - Colle ed affini  
**FRATELLI TOROSS**  
Via Baldissera 13 - UDINE - Telefono N. 441

**La CINETECNICA di Botto e Belgrado**  
UDINE - Via del Freddo 9 a Telefono 1816 - UDINE  
Avverte i sigg. proprietari del Cinema che in questi giorni arriveranno Carboni di tutti i tipi  
**CIELIOR LORRAINE**  
INSUPERABILI — PRENOTATEVI

**Fabbrica Busti "LA DIVA,"**  
Forniture all'ingrosso di busti, ventriere, reggicalze  
reggiseni ed affini  
Si eseguono perfette confezioni su misura  
UDINE - Via Gemonia 13 - Telefono 12-91 - UDINE

## Imposta straordinaria sui profitti di guerra e quote indisponibili

## Agevolazioni nel pagamento e misure cautelari

Unitamente alla azione svolta da parte di varie Associazioni Provinciali, questa Confederazione non ha mancato di fare continue pressioni presso il Ministero delle Finanze perché venisse tenuto conto, ai fini della applicazione dell'imposta sui maggiori utili di guerra, della attuale situazione di disagio in cui versano le varie categorie di contribuenti i quali, sia a causa dei danni subiti in dipendenza della guerra, sia per le gravi difficoltà del momento, si trovano praticamente nella condizione di non potere assolvere ai propri obblighi fiscali.

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze, in attesa della pubblicazione della nuova legge sui profitti di guerra ed in attesa delle nuove disposizioni in corso che, trasferendo alla categoria C1, agli effetti della imposta di R. M., quelle piccole aziende in cui il lavoro è prevalente sul capitale impiegato, esprimeranno la loro influenza anche ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, con circolare n. 1020 del 10 aprile u. s. ha disposto quanto segue:

a) **Contribuenti da iscrivere provvisoriamente a ruolo.**

Resta ferma la facoltà concessa agli Uffici distrettuali del D. L. L. 10-8-1944, art. 12, di iscrivere provvisoriamente a ruolo una quota fino al massimo del 50 per cento dei maggiori utili accertati. La iscrizione provvisoria potrà essere omessa per i contribuenti sinistrati o sfollati o che, comunque, abbiano dovuto cessare ogni attività in conseguenza degli eventi bellici, restando inteso che, in ogni caso, la quota da iscrivere sarà stabilita con molta cautela, per i singoli contribuenti, tenuto conto delle loro condizioni economiche attuali, oltre che del presumibile esito che potrà avere l'accertamento.

I Capi degli Uffici distrettuali invieranno alle Intendenze di Finanza, unitamente ai ruoli suppletivi dell'imposta in oggetto, un elenco, in duplice copia, dei contribuenti iscritti, che, dando affidamento di adempiere ai loro impegni tributari, siano meritevoli di particolari considerazioni.

In Intendenze di finanza — ove nulla abbiano da eccepire in merito ai nominativi compresi in tale elenco e, eventualmente, apportando le variazioni che ritengano del caso —

daranno corso ai ruoli, concedendo, contemporaneamente, tolleranza allo esattore per il 50 per cento dell'ammontare delle quote a carico dei nominativi stessi, da rilevare in ragione di un sesto per ciascuna delle sei rate successive alle normali scadenze del ruolo.

In tal modo il saldo della partita potrà essere fatto dal contribuente in dodici, anziché in sei rate.

Peraltro, in caso di morosità, anche di una sola rata, e persistendo tale stato, il contribuente decade dal beneficio concessogli.

Per i casi meritevoli di maggior riguardo, le Intendenze di finanza riferiranno al Ministero, che si riserva di autorizzare maggiori agevolazioni, salvo alle Intendenze stesse — quando l'urgenza lo consigli — a concedere tolleranza tale da consentire che il saldo della partita abbia luogo in diciotto rate.

L'Intendenza di finanza restituisce — previa annotazione dell'agevolazione concessa — uno dei due elenchi dell'Ufficio delle imposte, per gli opportuni controlli all'operato dell'Esattore e per la notifica diretta agli interessati del beneficio accordato.

b) **Contribuenti iscritti a ruolo.**

I contribuenti già iscritti a ruolo, sia in via provvisoria che in via definitiva, ove ricorrano le circostanze già esposte, potranno richiedere facilitazioni nel pagamento con domanda diretta — per il tramite del competente Ufficio distrettuale — alle Intendenze di Finanza, le quali, sulla base delle precise ed esaurienti informazioni dell'Ufficio circa la gravosità del carico tributario rispetto alle effettive possibilità attuali del contribuente e circa l'affidamento che egli dà di adempiere ai suoi impegni, potranno concedere la ripartizione in dodici rate bimestrali del debito di imposta, comprese le sei normali, salvo a riferire al Ministero — con opportune proposte — qualora ritenga che tale agevolazione sia tuttavia insufficiente. Analogamente riferiranno al Ministero nei casi in cui il contribuente richieda la sospensione della riscossione, o — avendo ottenuto l'agevolazione di cui alla lettera a) — domandi una maggiore rateazione, provvedendo di loro iniziativa, nell'uno o nell'altro caso, quando l'urgenza lo richieda.

c) **Quote indisponibili.**

Per il versamento delle quote indisponibili dei profitti di guerra vengono confermate le disposizioni già impartite con le circolari ministeriali 18 ottobre 1944, n. 540, 27 marzo 1945, n. 500 e 24 agosto 1945, n. 1850, con le quali, per quei contribuenti che a causa degli avvenimenti bellici si siano allontanati volontariamente o per ordine dell'Autorità dal proprio domicilio, cessando contemporaneamente la propria attività, in modo da rendersi a trovare nella condizione di non potere effettuare il versamento della quota indisponibile (sfollati, sinistrati di guerra, patrioti, ebrei, contribuenti che abbiano avuto i propri cespiti requisiti dalla Autorità civili o militari), vengono previste agevolazioni consistenti nella riammissione in termini per il versamento in sei rate del debito non ancora versato, senza applicazione della indennità di mora e con esonerazione, quindi, dal versamento in unica soluzione delle rate scadute, e nella sospensione della riscossione della quota indisponibile nel caso di totale distribuzione di tutti i cespiti mobiliari ed immobiliari con inattività del contribuente.

Per i casi meritevoli di particolare considerazione, anche se non previsti nelle circolari medesime, le Intendenze di finanza, in conformità a quanto stabilito per il pagamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, potranno concedere che il versamento sia ripartito in un numero di rate non superiore a dodici, riferendo al Ministero quando ritengano necessaria una maggiore rateazione.

Il Ministero ha inoltre fatto presente che la iscrizione provvisoria fino al massimo del 50 per cento dell'imposta straordinaria è una facoltà di cui gli Uffici distrettuali debbono servirsi con tutta la necessaria prudenza.

Infine, il Ministero ha previsto il caso di coloro che hanno realizzato utili eccezionali e di borsa nera, i quali, una volta individuati ed accertati pongono in essere ogni accorgimento per sottrarsi al pagamento dell'imposta, mettendosi in condizione di rendere infruttuosa ogni procedura esecutiva. Per ovviare a tale inconveniente, gli Uffici distrettuali sono stati invitati a proporre tempestivamente alle Intendenze di finanza, in tutti quei casi in cui per esse-